

CONVENZIONE - ACCORDO

tra

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caserta

e

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”*;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;

- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università, cosicché questo sia idoneo ad assolvere la formazione prevista nel percorso di praticantato e ottenga il riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari).
2. Le parti firmatarie danno reciproco atto della volontà di organizzare e realizzare congiuntamente eventi formativi, quali corsi e/o scuole di formazione, master, seminari, convegni, workshop ed incontri di aggiornamento professionale su tematiche di interesse comune, al fine di favorire uno scambio tra le conoscenze acquisite nel campo della ricerca giuridica e le esperienze derivanti dalle attività professionali.
3. Tutti i profili relativi all'organizzazione del singolo evento formativo (a titolo meramente esemplificativo: individuazione della tematica e dei relatori, predisposizione del materiale didattico, quote di partecipazione, sponsorizzazioni, ecc.) saranno definiti, di volta in volta, con accordo scritto e di comune intesa tra le parti firmatarie.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi

di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, compatibilmente con le esigenze dei corsi di laurea, si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

- a) Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli garantisce l'accesso al tirocinio di cui al presente accordo solo agli studenti il cui piano studi preveda l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche, all'esito di esami sostenuti nell'ambito del seguente elenco:

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche, all'esito di esami sostenuti nell'ambito del seguente elenco:

- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/01 - Economia internazionale
- SECS-P/02 - Economia delle disuguaglianze e del conflitto
- SECS-P/01 – Diritto ed economia delle imprese sportive.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Caserta.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo da almeno 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza **esclusiva** del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore. L'Università Vanvitelli - Dipartimento di Giurisprudenza non è in alcun modo responsabile per l'ipotesi che il periodo di tirocinio non venga, per qualsiasi ragione, considerato utile al fine della maturazione del praticantato, né in ordine alle concrete modalità con cui il tirocinio avrà esecuzione.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caserta, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di maggio fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

2. Entro il mese di giugno il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, possono essere previsti momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si impegna a informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo

2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

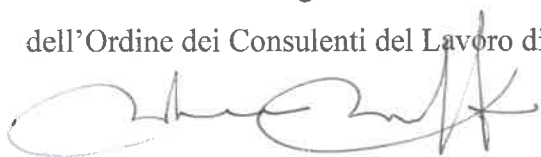
1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino al 31 dicembre 2025 e può essere rinnovato alla scadenza su espressa volontà delle parti.

Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2023

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta



Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli
